

**L. 9 aprile 1955, n. 266 <sup>(1)</sup>.**

**Estensione della [legge 18 dicembre 1951, n. 1515](#), a coloro che hanno subito persecuzioni razziali o politiche.**

-----  
**(1)** Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 aprile 1955, n. 92.

---

**Articolo unico.** - Le disposizioni della [legge 18 dicembre 1951, n. 1515 <sup>\(2\)</sup>](#), sono estese a favore di coloro che, avendo conseguito, anche prima del 1° gennaio 1940, un titolo di studio nello Stato di origine, si siano trasferiti in Italia per persecuzioni razziali o politiche del nazifascismo, ovvero per eventi bellici, ed abbiano, dopo il 30 aprile 1946, ottenuto la cittadinanza italiana.

La presentazione delle domande di cui al secondo comma dell'art. 3 della [legge 18 dicembre 1951, n. 1515](#), deve essere effettuata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

-----  
**(2)** Recante norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del [D.Lgs. 2 febbraio 1948, n. 23](#) e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione. Vedi, anche, il [D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608](#), riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, e le relative tabelle annesse.